



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 683 DEL 13/05/2019

### Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: DITTA INIZIATIVE INDUSTRIALI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA DELL'ECONOMIA 84 IN COMUNE DI VICENZA E OPERATIVA IN VIA VERCELLI, LOTTIZZAZIONE PARCO COMMERCIALE "LE PIRAMIDI" LOTTO "E" IN COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI). AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DAI PARCHEGGI/PIAZZALI LOTTO "E" E PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO SU CONDOTTA ACQUE METEORICHE.**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e comprendente, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento stabilisce, in particolare:
  1. all'art. 113 comma 1 lettera b) che le regioni disciplinano ed attuano " *i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.* "
  2. all'articolo 124 i *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque ed in particolare con l'art. 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - la Regione Veneto ha dato attuazione all'art. 113 del D.Lgs. 152/06;
- la Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 5 comma 2 lettera a) assegna alla Provincia l'esercizio delegato del

controllo preventivo “autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'art 49 lettera c) e che ai sensi dell'art. 49 lettera c punto 2 “gli impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti” sono classificati di seconda categoria;

- con parere n. 04/0417 la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente ha approvato i nuovi criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

**Vista** la richiesta di autorizzazione preventiva per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei parcheggi/piazzali del lotto "E" della lottizzazione Parco Commerciale "Le Piramidi" in comune di Torri di Quartesolo e per l'attivazione del relativo scarico su condotta acque meteoriche avente le caratteristiche di cui al comma 9 dell'art. 37 delle N.T.A. del P.T.A della Regione Veneto, presentata dalla ditta Iniziative Industriali S.p.A. e ricevuta agli atti del presente Servizio, tramite SUAP, in data 01/10/2018 (prot. n. 64141), successivamente integrata in data 23/04/2019 (agli atti con prot. n. 22940);

**Dato atto** che con nota provinciale prot. n. 70900 del 29 ottobre 2018 è stata comunicata alla ditta, al SUAP ed a tutti gli altri soggetti interessati l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione, l'avvio del procedimento e l'indizione della conferenza semplificata con contestuale richiesta di integrazioni;

**Vista** la documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione sopracitata e la successiva documentazione integrativa da cui risulta che:

- la superficie delle acque da trattare in relazione ai piazzali/parcheggi lotto E (esclusa quella già trattata con il Parcheggio Sud pari a mq 2.144,00) è di mq 4.457,78 suddivisa tra tipologia impermeabile e semimpermeabile;
- la predisposizione dell'impianto di prima pioggia viene contemplata pur in presenza di una superficie da trattare inferiore ai 5.000,00 mq perché la superficie totale dei piazzali esterni, comprendendo anche quella già inserita nell'impianto di trattamento del Parcheggio Sud, è di mq 6.601,78 (mq 2.144,00+ mq 4.457,78);
- il trattamento delle acque di prima pioggia è previsto con sistema ad accumulo e dissabbiatura, ottenuto con la posa in opera di due vasche in calcestruzzo costituente un volume complessivo di 15,00 mc, dotato di pompa sommersa temporizzata e un sistema di disoliatura con filtro a coalescenza;
- per il computo dei volumi di accumulo è stato applicato il valore 0,9 per le superfici impermeabili (asfalto e cemento) ed il valore 0,6 per le superfici semipermeabili (asfalto drenante) escludendo dal computo le superfici coltivate (tappeto erboso e posti auto con elementi drenanti aventi coefficiente di afflusso inferiore a 0,4); Ne risulta una superficie totale pari a 4457,78 e un volume di accumulo pari a 14,46 mc ( $0,9 \times 723,92 \text{ mq} + 0,6 \times 3.733,86 \text{ mq}$ ) x (5/1000) m;
- il volume di vaso è dato da due vasche in serie avente dimensioni di 3,00 m x 2,00 m per una altezza di riempimento pari a 1,25 m per un volume di accumulo di progetto che risulta pertanto:  $V_{\text{prog}} = 5,00 \text{ m} \times 2,00 \text{ m} \times 1,25 \text{ m} \times 2 = 15,00 \text{ mc}$  che risulta dunque superiore al  $V_{\text{PP}} = 14,46 \text{ mc}$ , con un margine volumetrico di sicurezza del 4%;
- a valle della vasca di trattamento è previsto il posizionamento di un pozzetto di prelievo fiscale;
- le acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali verranno scaricate sul collettore delle acque meteoriche di lottizzazione presente in via Vercelli, avente le caratteristiche di cui al comma 9 dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, condotta che recapita con scarico indiretto nello scolo Tribolo.

**Dato atto** che trattasi di attività che rientra nelle tipologie indicate al comma 3 dell'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A. (nello specifico lettera d);

**Preso atto** del nulla osta rilasciato dal comune di Torri di Quartesolo del 14/11/2018, agli atti con prot. n. 75237 del 16/11/2018, allo scarico delle acque di prima pioggia depurate provenienti dal dilavamento dei parcheggi/piazzali del lotto "E" della lottizzazione Parco Commerciale "Le Piramidi" nella condotta acque bianche di via Vercelli a Torri di Quartesolo;

**Dato atto** che, a seguito della nota di avvio del procedimento prot. n. 70900 sopracitata, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di competenza;

**Considerato** che si rende necessario, al fine di poter verificare l'effettivo funzionamento degli impianti, prescrivere un contatore volumetrico non manomissibile per la registrazione delle portate scaricate;

**Vista** la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5/11/2009, modificato ed integrato con successive D.G.R.V.;

**Vista** la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 titolata "*Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio*";

**Vista** la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Preso** atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 633);

**Visti** gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

**Richiamato** altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

**Visto** il Decreto Presidenziale n. 37 del 04/04/2019 di affidamento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

## **DETERMINA**

1. **di autorizzare** la ditta Iniziative Industriali S.p.A. per il sito lotto "E" in via Vercelli nell'ambito della lottizzazione "iniziative Industriali" a Torri di Quartesolo (VI) alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia e all'attivazione del relativo scarico su condotta acque meteoriche avente le caratteristiche di cui al comma 9 dell'art. 37 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, condotta che recapita con scarico indiretto nello scolo Tribolo, provenienti dalle superfici più sopra individuate, come da documentazione trasmessa in data 01/10/2018 (prot. n. 64141), successivamente integrata in data 23/04/2019 (agli atti con prot. n. 22940), con le seguenti prescrizioni;

a) ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, integrata dalla L.R. n. 15/95, l'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori;

b) il pozzetto di campionamento, situato a valle dell'impianto di depurazione, dovrà essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), dovrà essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, idoneo per i prelievi e le misure di portata e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue;

c) dovrà essere installato a monte del pozzetto di campionamento o comunque a monte di eventuali altri apporti di acque reflue, un contatore volumetrico o sistema equivalente non manomissibile, che verrà sigillato da parte dell'Autorità di controllo. La data di installazione dovrà essere preventivamente (almeno 15 giorni prima) comunicata ad ARPAV;

d) dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:

- svuotamento periodico delle vasche di dissabbiatura/disoleatura dai residui pesanti e dagli olii, pulizia e/o sostituzione del filtro a coalescenza, secondo la frequenza stabilita dal progettista/fornitore dell'impianto, al fine di garantire il sufficiente volume di accumulo, come progettualmente individuato nonché il perfetto funzionamento del depuratore;
- altri interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
- eventuali rotture o disfunzioni del dispositivo di allontanamento delle acque di prima pioggia e/o dell'eventuale elettropompa sommergibile e la data di ripristino della funzionalità degli stessi;
- verifica periodica del contatore di scarico (con registrazione della portata rilevata).

Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

e) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale **relativamente alla prima pioggia**, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. **Dovranno essere eseguite almeno 1 analisi all'anno, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo** e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, Conducibilità (facoltativa), Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Idrocarburi Totali**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. **Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento**. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

f) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando

tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;

**g) lo scarico delle acque meteoriche trattate dovrà rispettare i limiti definiti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006;**

**h) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;**

**2. di avvertire che:**

**a)** come previsto al comma 3) dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, la presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

**b)** Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

**c)** Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

**d)** La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

**e)** L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006;

**3. di informare** che il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, ai quali Enti viene trasmesso il presente atto per le verifiche di competenza;

**4. di informare** altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

**5. di trasmettere** digitalmente il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Torri di Quartesolo per gli adempimenti di competenza;

**6. di attestare** che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

**7. di dare atto** che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 13/05/2019

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Luisa Cogo*